



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/10/2000 n. 0134

### OGGETTO :

REGOLAMENTO SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno Duemila----- il giorno Trentuno----- del mese di Ottobre--- alle ore 17,30- , nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica , il SINDACO Tersilio MAROTTA ed i seguenti Consiglieri:

N. Cognome	Nome	Pr. N. Cognome	Nome	Pr.		
1 BALESTRA	MARCO	PRESIDENTE	Si 12 ORLANDONI	SERGIO	CONSIGL.	Si
2 GAMBI	OSVALDO	CONSIGL.	Si 13 MONTANARI	GRAZIANO	CONSIGL.	--
3 SALVUCCI	ANNA	CONSIGL.	Si 14 SCATTOLINI	MAURIZIO	CONSIGL.	Si
4 ROSSINI	ROGERS	CONSIGL.	Si 15 GALAVOTTI	CLAUDIO	CONSIGL.	Si
5 SERENELLI	SERGIO	CONSIGL.	Si 16 SANTINI	ERMANNO	CONSIGL.	Si
6 CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGL.	Si 17 BACCHIOCCHI	FIorenzo	CONSIGL.	--
7 NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGL.	Si 18 CARESTIA	AMORINO	CONSIGL.	Si
8 MAGNATERRA	MARIA-GRAZIA	CONSIGL.	Si 19 CIAVATTINI	EMILIANO	CONSIGL.	Si
9 MORESCHI	TOMMASO	CONSIGL.	Si 20 SCHIAVONI	GILBERTO	CONSIGL.	--
10 CALIMICI	MARIA ASSUNT	CONSIGL.	-- 21 MAROTTA	TERSILIO	SINDACO	Si
11 IPPOLITI	ANTONIC	CONSIGL.	Si			

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 4

Assiste il Signor BARBERINI DOTT. PATRIZIA Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor BALESTRA MARCO nella sua qualita' di PRESIDENTE.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IPPOLITI ANTONIO , CALIMICI MARIA ASSUNTA SCATTOLINI MAURIZIO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

CESARONI MARINO. CHITARRONI MARCO. SOPRANI MIRCO. SCHIAVONI SUSANNA e FRATERNALI NAZZARENO.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Pagina 02

Atto di CONSIGLIO COMUNALE

Data 31/10/2000 N. 0134

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali predisposto dal Responsabile del 1° Settore "Segreteria - Affari Generali - Servizi Demografici";

PRESO ATTO della normativa intercorsa in materia ed in particolare:

- Legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
- D.L.gs. 11 maggio 1999, n.135 "Disposizioni integrative della L.31 dicembre 1996 n.675 sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici"
- D.P.R. 28 luglio 1999 n.318 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996 n.675"

DATO ATTO che il Regolamento in questione è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione ai Regolamenti nella seduta del 25/10/2000;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento così come predisposto;

UDITA la relazione dell'Assessore ai Regolamenti CESARONI e l'intervento del Cons. SANTINI il quale chiede che i dipendenti comunali vengano responsabilizzati sulla riservatezza dei dati in loro possesso;

VISTO:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE per la regolarità tecnica;

espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, inserito all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che prima della votazione entra in aula il Cons. Schiavoni ed escono i Consiglieri Salvucci e Carestia - Presenti alla votazione n. 16

CON VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 16

ASTENUTI n. 5 (SCHIAVONI, SCATTOLINI, GALAVOTTI, CIAVATTINI, SANTINI)

VOTANTI n. 11



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Pagina 03

Atto di CONSIGLIO COMUNALE

Data 31/10/2000 N. 0134

VOTI FAVOREVOLI n.11  
VOTI CONTRARI n.==

## D E L I B E R A

- 1) di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali, composto di n. 10 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla Delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 134 del 31.10.2000

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI -  
ESAME ED APPROVAZIONE

=====

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTI gli atti d'ufficio;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 25.10.2000

IL RESPONSABILE I° SETTORE  
Dott. Claudio Senatori





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## REGOLAMENTO

### SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### DEI DATI PERSONALI

\*\*\*\*\*

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge 31 dicembre 1996, n. 675: *“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135: *“Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”*
- D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318: *“Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675”*



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti statali e comunali;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese;
  - c) le funzioni collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

## Articolo 2 (Titolare, Responsabili ed Incaricati)

1. Il Comune di Castelfidardo è il **titolare** dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti. Al Sindaco, legale rappresentante dell'ente, o a un suo delegato spettano gli adempimenti che la legge affida al 'titolare'.
2. I Responsabili dei Settori individuati dal Sindaco sono **responsabili** dei trattamenti nell'ambito dei rispettivi settori funzionali. Il Sindaco può comunque designare con apposito provvedimento uno o più 'responsabili' diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Ogni responsabile dei trattamenti:
  - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
  - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
  - e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - f) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione.
4. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli **incaricati** del trattamento.

## Articolo 3 (Diritti dell'interessato)

1. Ogni responsabile dei trattamenti dà ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate direttamente al responsabile del trattamento o all'Ufficio Protocollo del Comune.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## Articolo 4 (Individuazione delle banche dati)

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale e le relative modalità di trattamento sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei responsabili dei trattamenti.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

## Articolo 5 (Misure di sicurezza)

1. In conformità al d. lgs. n. 135/99 ed al dpr n. 316/99, ogni responsabile dei trattamenti – avvalendosi della collaborazione del responsabile dei servizi informatici - provvede all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento delle banche dati o dei rispettivi locali;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o a regolamenti;
- d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

## Articolo 6 (Trattamento dei dati personali – Comunicazione/diffusione)

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

2. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata. I Responsabili del trattamento predisporranno all'uopo specifica modulistica.

3. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) nei casi previsti dai regolamenti, statali e comunali;
- c) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante in ipotesi di carenza di provvedimenti autorizzatori di carattere generale del Garante medesimo. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".

4. Al fine di semplificare la comunicazione/diffusione ai sensi del caso b) di cui al precedente comma, l'Ente si riserva di comunicare i dati personali necessari a tutti i soggetti – pubblici e privati - che operano in attività collegate alle proprie finalità istituzionali, fatto salvo quanto stabilito in materia di dati sensibili.

5. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici.

6. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al personale dipendente del Comune che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## Articolo 7

### *(La tutela dei dati sensibili)*

1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili l'Ente si attiene ai seguenti principi:
  - il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675 (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);
  - i dati sono raccolti presso l'interessato (se possibile);
  - tutti i dati sensibili contenuti in elenchi o banche dati informatiche devono essere criptati, in modo da poter identificare gli interessati solo in caso di necessità; ciò vale anche per i dati sanitari e sessuali su supporto cartaceo, da conservare separatamente;
  - si possono trattare i soli dati essenziali, cioè non sostituibili con dati non sensibili, verificandone periodicamente la pertinenza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite (art. 9 l. 675);
  - si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di pertinenza).
2. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:
  - A. quando la legge individua la "rilevante finalità di interesse pubblico" perseguita, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili (comunicazione, diffusione, ecc.);
  - B. quando la legge individua il "rilevante interesse pubblico" ma non i tipi di dati e le operazioni, che possono essere specificati dall'ente stesso con norma regolamentare o a carattere organizzativo;
  - C. in mancanza di una espressa disposizione di legge, il trattamento può essere autorizzato dal Garante il quale individua entro 90 giorni dalla richiesta le attività che perseguono "rilevanti finalità di interesse pubblico".
3. La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da contemperare con le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## Articolo 8

### *(Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)*

1. Il Comune favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
3. La trasmissione di dati o documenti deve essere preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## **Articolo 9** *(Controlli)*

1. A cura dei responsabili dei trattamenti sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

## **Articolo 10** *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.).

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, del d. lgs. n. 135/99 e del dpr 318/99.

3. La Giunta comunale provvede con propri atti regolamentari a disciplinare i profili organizzativi discendenti dal presente regolamento per la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla ricognizione delle banche dati, ai trattamenti effettuati ed alle misure di sicurezza da adottare.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Pagina 04

Atto di CONSIGLIO COMUNALE

Data 31/10/2000 N. 0134

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
BARBERINI DOTT. PATRIZIA

IL PRESIDENTE  
BALESTRA MARCO

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal / / ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li / / 2000

IL SEGRETARIO  
BARBERINI DOTT. PATRIZIA

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'art.134 c. 3 TUEL n.267 del 18.8.2000, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il.....

Castelfidardo li / /

IL SEGRETARIO  
BARBERINI DOTT. PATRIZIA

## INVIO AL COMITATO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:

ai sensi dell'art.126, comma 1 del TUEL n. 267 del 18.8.2000.  
 essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi art.127, comma 1 della L. 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo, li / / 2000

IL SEGRETARIO

## REGIONE MARCHE COMITATO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per l'esame favorevole del C.R.C. ai sensi dell'art. 134 c. 1 della Legge 18.8.2000 n. 267 nella seduta del 7/11/2000 prot. n. 417/00

Ancona li 7.11.2000

p.c.c. Il Segretario  
Dr. S. Pesaresi

Il Presidente  
C. Rodestri